



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

## CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

(PEC [cp-savona@pec.mit.gov.it](mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it) E-mail: [cpsavona@mit.gov.it](mailto:cpsavona@mit.gov.it) - Sito Web: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it))

### ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e – per i profili su di esso incidenti – della navigazione da diporto e da traffico locale (passeggeri), dello sci nautico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Savona che comprende il territorio dei Comuni di Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure;
- RITENUTO** necessario aggiornare l'Ordinanza di sicurezza balneare al mutato utilizzo dell'arenile e degli specchi acquei, nonché armonizzarla, rendendola più facilmente leggibile e fruibile dall'utenza;
- VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174. 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, la Legge n. 172 in data 08.02.2003, il Decreto Legislativo n. 171 in data 18.07.2005 recante il Codice della Nautica da Diporto nonché il relativo Decreto Ministeriale attuativo 29 luglio 2008, n. 146;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152– Testo Unico Ambiente – Norme in materia ambientale – e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e il Decreto del Presidente della Repubblica 02 ottobre 1968, n. 1639, che disciplinano la pesca marittima;
- VISTO** il Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105, che "...al fine di individuare misure di sicurezza sulla balneazione omogenee sul territorio nazionale..." fissa la "...stagione balneare..." a partire "...dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno...", salva la facoltà delle Regioni o degli enti locali di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana, prevedendo altresì che "...al di fuori della stagione balneare è consentita l'apertura delle strutture balneari che intendono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti o, in assenza di quest'ultimo, per i soli fini elioterapici...";
- VISTO** il Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "decreto milleproroghe per il 2026"), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2026, n. 26, il cui art. 9, comma 3-sexies, prevede che "Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undices dell'articolo 7 del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio

Firmato digitalmente da:  
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:  
Wednesday, 06 May 2026 18:04:26

Motivazione:  
m\_inf.A0EF182.CPSV\_REG\_ORDINANZE.R.00  
00049.06-05-2026

2025, n.15, è prorogata sino alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi dell'articolo 6, *comma 2, del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio comunque non oltre il 1° ottobre 2026*”;

- VISTO** l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 29 maggio 2024, n. 85 “Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti”;
- VISTI** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 di istituzione dell'area marina protetta “Isola di Bergeggi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 05 settembre 2007 ed il relativo Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 del 28 settembre 2007;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 ottobre 2008, n. 1660, relativo all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”;
- VISTO** il Decreto della Giunta Regionale della Liguria n. 1507 in data 06.11.2009 relativo alle misure di salvaguardia per habitat di cui all'allegato 1 della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009;
- VISTO** il Decreto del Dirigente U.O. Paesaggio e Demanio Marittimo n. 2276 del 24.03.2026 relativo agli adeguamenti alla normativa statale delle “Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate” che dispone *“I contenuti delle presenti linee guida dovranno essere recepiti nelle ordinanze che regolamentano l'attività sull'arenile emesse dai Comuni e dalle Autorità Portuali”* precisando che *“Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:*
- dal 1/5 al 14/05 possibilità di apertura per elioterapia;
  - dal 15/5 al 31/5 possibilità di apertura con orario ridotto dalle ore 10 alle ore 16 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti;
  - dal 01/6 al 15/9 apertura senza interruzioni dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti”.
- In particolare all'articolo 3 *“periodi di apertura”* specifica che *“Lo stabilimento balneare, e la spiaggia libera attrezzata, ... omississ ..., possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:*
- a) *nella stagione balneare (dal 15/5 al 15/9);*
- omissis”;*
- VISTE** le circolari prot. n° 5171242 – A.2.50 in data 7 maggio 1994 n° 5171080 – A.2.50 datata 10 aprile 1995, n° 5171328.a.2.50 in data 20 maggio 1994 e 82/022468 del 03/04/2002 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi per oggetto “Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- VISTO** il dispaccio del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n.

54363, in data 16.04.2025, recante indicazioni interpretative e applicative della compiegata direttiva a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (prot. Uff. di Gabinetto n.13384, in data 16.04.2025) avente ad oggetto "Stagione balneare e misure di sicurezza";

- VISTO** il dispaccio n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra Autorità Marittima e enti locali territoriali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTI** i dispacci n° 02.01.13413 in data 08.02.2007 e n. 02.01.30482 in data 07.03.2007 del Ministero dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota prot. n. 2021/11.6.7.0.0/72 in data 24.03.2026 della Regione Liguria – Direzione Generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, recante il contenuto delle valutazioni effettuate dal competente Servizio regionale ambiente, salute, sicurezza chimica e dei lavoratori rispetto alla tematica delle dotazioni sanitarie di cui devono essere dotate le strutture balneari durante la stagione estiva;
- VISTA** la delibera di Giunta Comunale di Bergeggi n. 82 del 04.08.2009 "Regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell'attività nautica in zona B e in zona C dell'Area Marina Protetta (AMP) Isola di Bergeggi";
- VISTO** il vigente "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona" approvato con decreto di questa Autorità Marittima;
- VISTA** la Circolare prot. n. 132225 in data 28.10.2016 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio I – Utilizzo di unità cinofile ai fini del salvamento sulle spiagge;
- VISTE** le "linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.902 in data 18 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che il litorale del Circondario Marittimo di Savona è formato in gran parte da spiagge poco estese, talvolta intervallate da moli, con fondali in rapido degrado, per la disciplina delle quali si ritiene necessario ed opportuno derogare da alcune norme generali al fine di rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare e delle spiagge;
- FERME** restando le disposizioni vigenti in materia di utilizzazione del bene del Demanio Marittimo ad uso turistico ricreativo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi, presso la Capitaneria di Porto di Savona, in data 30/04/2026 con i rappresentanti delle categorie interessate alla balneazione e al diporto nautico, nonché con i rappresentanti della FIN, SNS, FISA;
- VISTO** l'esito della riunione tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Savona in data 29/04/2026 alla quale, regolarmente convocati, si sono presentati i Comuni costieri nonché i rappresentanti dell'Area Marina Protetta di Bergeggi e dell'Autorità di Sistema Portuale;

- VISTO** l'art. 5 lett. A) e B) delle linee guida della Regione Liguria per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate nelle quali si stabilisce che durante il periodo di apertura ai fini balneari, cioè nel periodo in cui il concessionario è tenuto a fornire i servizi compresi nella propria concessione (in particolare i servizi igienici, di primo soccorso e di salvataggio) l'intera organizzazione di sicurezza, è posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario o gestore e deve essere mantenuta sempre efficiente;
- VISTA** la nota prot. 2025-0444198 in data 19/09/2025 della Regione Liguria – Direzione Generale politiche abitative, territorio e demanio costiero, avente ad oggetto “Corridoi di lancio – Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (Pud) della Regione Liguria – Contributo interpretativo;
- VISTA** l'ordinanza di Sicurezza Balneare n. 60/2024 in data 29/04/2024 del Capo del Circondario Marittimo di Savona;
- TENUTO CONTO** del contenuto delle vigenti disposizioni, che, in maniera uniforme su tutto il litorale nazionale stabiliscono le date di inizio e fine della stagione balneare, segnatamente “... (omissis) ... *dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno ...*”, così come disposto dalla cennata Legge n. 105/2025, e preso atto di quanto riportato nella sopra citata direttiva emanata nell'anno 2025 dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove viene esplicitato che durante il detto periodo “... (omissis)... *le strutture e gli stabilimenti balneari devono attivare il servizio di salvataggio attraverso postazioni dedicate degli assistenti bagnanti.*”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 195, in data 25 novembre 2025, recante approvazione del “Regolamento di sicurezza del porto di Savona” e ss.mm.ii.;
- RITENUTA** la propria competenza alla disciplina:
- del servizio di salvamento che, durante la “stagione balneare” (individuata ai sensi della Legge e per gli effetti della presente disciplina come la finestra temporale prevista dal citato D.L. 73/2025, convertito in Legge 105/2025) e negli specchi acquei marittimi riservati alla balneazione, deve essere obbligatoriamente assicurato:
    - dai concessionari e/o gestori di strutture balneari insistenti sul pubblico demanio marittimo;
    - dagli esercenti attività commerciali e turistico-ricreative connesse alla balneazione ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzature balneari e/o di servizi connessi alla balneazione;
    - dai Comuni costieri relativamente alle spiagge, agli arenili ed ai tratti di costa devoluti alla libera fruizione;
    - dall’Autorità di Sistema Portuale per gli aspetti di propria competenza;
  - delle dotazioni nautiche delle postazioni di salvataggio;
  - dei limiti di distanza dalla costa entro i quali è vietata la balneazione e delle modalità di segnalazione dei relativi limiti a cura dei concessionari/gestori di strutture balneari e dei Comuni per le spiagge devolute alla pubblica fruizione;

- delle dotazioni che devono integrare i “corridoi di lancio/atterraggio” e, più in generale, di quant’altro occorra disciplinare al fine di assicurare, nei limiti delle competenze di legge poste in capo all’Autorità marittima, la sicurezza della balneazione;

## **VALUTATO**

che l’attività di balneazione al di fuori della tradizionale stagione balneare e dei suoi orari e modalità tradizionali è in costante aumento sia nella sua forma di nuoto sportivo sia di “snorkeling” o attività affini e che, al di fuori della stagione balneare, pur in presenza di minore traffico marittimo, esso non risulta limitato né da una distanza minima obbligatoria di navigazione dalla costa né da alcun limite di velocità, rendendo, pertanto, opportuno, anche in tale periodo, garantire la visibilità del bagnante al fine di evitare pericolose collisioni a similitudine di quanto già previsto per il subacqueo;

## **ORDINA**

### **Art. 1 - Disposizioni generali**

La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Savona, nell’ambito dei limiti della stagione balneare, salvo diversa e specifica indicazione.

#### **1. STABILIMENTI/STRUTTURE BALNEARI**

Il periodo e gli orari di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con proprio provvedimento dagli Enti Locali/Autorità di Sistema Portuale, in conformità alle “Linee guida della Regione Liguria” e al Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105.

I periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate durante e/o fuori dalla stagione balneare, anche per attività diverse dalla balneazione, sono regolati da appositi provvedimenti Regionali (Linee guida della Regione Liguria), recepiti a livello locale dai singoli Comuni territorialmente competenti che disciplineranno con propria ordinanza balneare.

Pertanto, a seconda dei periodi e orari di apertura, sia durante che fuori dalla stagione balneare e nel rispetto dei termini del titolo concessorio e/o autorizzativo legittimante l’occupazione del suolo demaniale marittimo, laddove il concessionario/gestore di strutture balneare e/o spiagge libere attrezzate intenda fornire un servizio di balneazione e/o attività ludico-ricreative che possano indurre alla balneazione, avrà l’obbligo di garantire un servizio di assistenza al bagnante e di rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla presente Ordinanza.

Si definisce “gestore”:

- il titolare della concessione demaniale marittima;
- colui che esercisce l’attività commerciale e turistico-ricettiva connessa alla balneazione ai sensi dell’art. 45 bis ovvero idoneo titolo demaniale marittimo ai sensi del codice della navigazione.

#### **2. STRUTTURE APERTE PER “ELIOTERAPIA”**

Ove una struttura intenda operare per fini esclusivamente elioterapici prima della data di inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, o comunque nei termini stabiliti dalle singole Amministrazioni Civiche/Autorità di Sistema Portuale, deve issare una bandiera rossa (con le modalità di cui all’art. 4.6.6) ed esporre apposita cartellonistica, da sistemare all’ingresso della struttura turistico/balneare, all’interno della stessa ed anche nelle parti laterali al limite della relativa concessione (in modo da garantire la visione anche da parte di coloro che la attraversano lungo la prevista fascia di transito) ben visibile agli utenti e redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura: **“ATTENZIONE - PER LA SPECIFICA DESTINAZIONE ELIOTERAPICA IL COMPLESSO NON DISPONE DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. Dovrà essere data formale comunicazione in merito a questa Capitaneria di Porto.

È fatto obbligo ai gestori di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio dell'attività, provvedendo al loro ripristino nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

I gestori che intendono utilizzare la struttura balneare nei periodi come indicati per i soli fini elioterapici o attività non balneari non potranno offrire servizi specifici (noleggio pedalò, pattini etc....) che possano indurre alla balneazione.

Qualora una struttura balneare operi, al di fuori della stagione balneare, per **fini non esclusivamente elioterapici** dovrà assicurare il servizio di salvataggio rispettando le disposizioni dell'articolo 4.

### 3. SPIAGGE LIBERE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi anche tramite accordi con l'Autorità di Sistema Portuale laddove competente, provvedono ad organizzare il servizio di salvataggio. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento come disposto all'articolo 4, devono darne immediata formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e agli Uffici Marittimi dipendenti e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

Qualora i Comuni rivieraschi provvedano ad organizzare il servizio di salvataggio nelle spiagge libere, devono attenersi integralmente alle disposizioni contenute all'articolo 4 nei commi 1, 2, 3, 4, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.14.

È fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare l'esistenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

### 4. PRESENZA DI PERICOLI NELLO SPECCHIO ACQUEO

Il gestore di struttura balneare o il Comune, limitatamente alle spiagge libere, sono tenuti ad indicare, con idonei segnali e/o avvertenze, qualsiasi altro pericolo noto e/o rischio per la balneazione a carattere temporaneo o permanente.

## **Art. 2 - Zone di mare riservate alla balneazione**

### 1. COMPITI DEI GESTORI

**Durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre** la zona di mare per una distanza di **200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere** è prioritariamente destinata alla balneazione.

Il limite di tale zona deve essere segnalato dai gestori di strutture balneari mediante posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati su fondali non interessati dalla presenza di praterie di posidonia e posti, comunque, a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in modo da permettere una chiara visione dell'area destinata alla balneazione. Tali gavitelli, nonché i relativi corpi morti, dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

A tal fine è consentito che i gestori confinanti si associno tra di loro dandone preventiva comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, alla Capitaneria di Porto di Savona purché venga garantita la presenza di un gavitello ogni 50 metri di costa.

Rimane a carico dei gestori, eventualmente associati, ogni responsabilità in merito al rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza riguardanti il posizionamento e la manutenzione dei gavitelli.

I gavitelli dovranno riportare una targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento (singole e/o associate) le quali dovranno, altresì, vigilare su eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento. Ove la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento a detta distanza, i gavitelli dovranno essere posizionati ad idonea minore distanza da concordarsi con gli Uffici Marittimi

periferici. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze.

I gestori devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 ed ancorati al fondo e dovranno essere rimossi (unitamente al corpo morto che li sostiene) al termine della stagione balneare.

Nel caso la profondità suddetta sia superata entro 10 metri dalla costa, i gestori, in alternativa ai galleggianti, potranno segnalare il limite acque sicure posizionando un adeguato numero di cartelli nella postazione di salvataggio ed in corrispondenza dei salvagenti anulari ben visibili (eventualmente redatti in più lingue secondo le esigenze locali) riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri 1.60) NON SEGNALATO” oppure “INESISTENTE”**. È fatto carico ai gestori di procedere a quotidiane ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro tempestivo ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia (o misura inferiore stabilita dalle singole Amministrazioni Civiche/Autorità di Sistema Portuale) deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

## 2. COMPITI DEI COMUNI

Per i tratti di arenile non assentiti in concessione, il limite della zona riservata alla balneazione deve essere segnalato a cura dei Comuni i quali, se non vi provvedono, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti e comunque in corrispondenza degli accessi da terra (redatta in più lingue secondo le esigenze locali) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 200 DALLA COSTA) NON SEGNALATO”**.

In tali tratti, i Comuni devono, altresì, segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto.

Qualora non provvedano ad installare tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti e comunque in corrispondenza degli accessi da terra (redatti in più lingue secondo le esigenze locali) con la seguente dicitura **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri. 1.60) NON SEGNALATO” oppure “INESISTENTE”**. È fatto carico agli stessi Comuni procedere a frequenti e costanti ricognizioni tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione estiva, provvedendo al loro ripristino, nel caso in cui gli stessi fossero stati per qualunque motivo divelti o rimossi.

## 3. BALNEAZIONE AL DI FUORI DELLA ZONA RISERVATA

È fatto obbligo al nuotatore operante in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1 di segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre).

Le unità navali in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a metri 100 dal segnale.

In caso di balneazione con partenza da natante/imbarcazione di appoggio, il nuotatore, se non munito di detto segnale, deve necessariamente mantenersi entro un raggio di metri 50 dalla verticale dal mezzo nautico che dovrà mostrare a riva la bandiera di colore rosso con diagonale bianca; oltre tale distanza valgono le disposizioni del precedente capoverso.

Il segnalamento potrà essere integrato da una calottina per nuoto di colorazione idonea ad incrementare la propria capacità di essere avvistato.

Il predetto obbligo è valido anche per chi effettua la balneazione con unità appoggio tipo mosconi e pattini noleggiati presso strutture balneari; pertanto i gestori delle strutture balneari dovranno dotare i propri natanti – noleggiati per la navigazione in zone di mare non riservate alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1 – di apposito segnalamento per il nuotatore impegnato nel nuoto in specchi acquei non riservati esclusivamente a tale attività.

L'obbligo di segnalamento permane anche fuori dalla fascia riservata alla balneazione di cui all'articolo 2 comma 1, in ogni orario e senza limiti minimi di distanza dall'arenile o dalla costa in genere, durante il resto dell'anno negli specchi acquei antistanti il litorale del Circondario Marittimo di Savona.

#### 4. ATTIVITA' VIETATE IN FASCIA DI BALNEAZIONE

Negli specchi acquei di cui al precedente articolo 2.1, **durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto,**

#### **È VIETATO:**

- ✓ il transito a motore o a vela di qualsiasi unità navale, wind-surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- ✓ l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima, previo parere vincolante dell'Autorità Marittima;
- ✓ praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
- ✓ esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 del successivo articolo 5;
- ✓ caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
- ✓ sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.

#### 5. DISCIPLINA DEI SURF

L'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) è consentito sulle spiagge libere, qualora non siano presenti bagnanti nel raggio di 50 metri dalla tavola, ed anche nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari qualora i gestori, appositamente autorizzati, provvedano a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. In ogni caso l'evoluzione dei surf deve praticarsi ad una distanza superiore a 50 metri dai bagnanti.

**La presente disciplina è integrata dalla vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona in materia di diporto nautico nelle acque di giurisdizione.**

#### 6. ESENZIONI

I divieti previsti dall'art. 2.4 non si applicano alle unità navali utilizzate da Enti pubblici impegnati nei rispettivi compiti di istituto purché l'ingresso all'interno della fascia di balneazione avvenga con la massima prudenza consentita, in relazione ai motivi che suggeriscano l'opportunità di entrare a motore in fascia riservata alla balneazione;

tali mezzi devono essere chiaramente visibili e riconoscibili quali unità di Enti pubblici impegnate in servizio d'istituto.

#### **Art. 3 - Zone di mare permanentemente vietate alla balneazione**

##### 1. DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE

Le disposizioni del presente articolo si applicano durante tutto l'anno e in qualsiasi orario del giorno.

**È VIETATA** la balneazione:

- nei porti;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- negli specchi acquei di manovra delle navi;
- nelle foci di fiumi, torrenti, rivi;

- negli specchi acquei circostanti navi mercantili e ad una distanza di metri 300 dalle navi militari;
- fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso operazioni di attracco/disormeggio, imbarco/sbarco presso pontili o passerelle per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di transito e/o atterraggio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze;
- nelle zone di mare antistanti i cantieri navali o zone di rimessaggio poste su tratti di litorale accessibili alla balneazione;
- nelle zone ove vige il divieto di balneazione emanato dalla competente autorità comunale che provvederà all' apposizione di idonei cartelli monitori.

#### **Art. 4 - Disciplina particolare delle strutture balneari**

##### **1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOCCORSO – CONSORZI**

Nel periodo e negli orari di funzionamento delle strutture destinate alle attività balneari, fissati dagli Enti Locali/Autorità di Sistema Portuale, in conformità alle “Linee guida della Regione Liguria” e al Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni in legge il 18 luglio 2025, n.105, i gestori singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato dalle associazioni riconosciute, ogni **80 metri di fronte a mare o frazione**.

Il gestore di struttura balneare è il soggetto deputato a garantire la corretta organizzazione del servizio di salvataggio sia per quanto attiene l'equipaggiamento di tutte le dotazioni prescritte per la postazione, sia per quanto attiene la turnazione tra i singoli assistenti bagnanti al fine di garantire la fornitura del servizio senza soluzione di continuità all'interno dei periodi in cui esso è obbligatorio.

Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli ecc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti ai bagnanti dovrà essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente su tutto lo specchio acqueo.

Due o più strutture balneari di limitate dimensioni e prive di ostacoli tra loro (pontili, scogliere, moli, ecc.), possono consorziarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare massimo di metri 80 o multipli predisponendo n. 1 postazione di salvataggio ogni 80 metri.

Ai fini dell'esclusiva applicazione dell'istituto del consorzio, non interrompe la contiguità tra strutture balneari la presenza di un tratto di arenile libero sito tra le stesse, purché il fronte del tratto di arenile libero, espresso in metri, sia sorvegliato e, pertanto, conteggiato in sommatoria ai metri degli stabilimenti che richiedono di consorziarsi.

Nel calcolo delle lunghezze dei fronti a mare sopraindicati, è ammessa una tolleranza fino al 5% (sia nel caso di consorzio sia nel caso di postazione unica).

I gestori degli stabilimenti che intendono consorziarsi devono, prima dell'apertura, darne formale comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e al Comune/Autorità di Sistema Portuale, con espressa assunzione congiunta di ogni responsabilità sottoscritta, secondo le vigenti norme, dai legali rappresentanti delle strutture consorziate. Deve altresì essere indicata l'estensione del fronte a mare per ciascun stabilimento, così come risulta dal titolo di concessione e l'estensione totale risultante. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata copia del titolo concessorio e dell'eventuale autorizzazione ex art. 45 bis del Codice della Navigazione.

La comunicazione ha valore permanente e non deve essere reiterata annualmente, ferma restando la validità dei titoli demaniali prodotti e la titolarità dei soggetti che la hanno sottoscritta.

E' facoltà, inoltre, dell'Autorità Marittima approvare differenti piani complessivi attinenti al servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti, che potranno essere presentati da Associazioni di Categoria, strutture balneari associate o Comuni/Autorità di Sistema Portuale necessariamente sulla base dei Piani di Utilizzo degli Arenili approvati dalla Regione Liguria, comprensivi delle aree di balneazione di libera fruizione purché siano idonei ad incrementare gli standard di sicurezza a giudizio dell'Amministrazione Marittima.

## 2. DOTAZIONI PERSONALI DEL BAGNINO

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio, che deve essere sempre immediatamente individuabile anche tra i bagnanti, deve:

1. indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile;
2. essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;
3. ai sensi dell'art 15 del D.M. 85/2024 essere in possesso dei seguenti certificati e brevetti in corso di validità:
  - a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);
  - b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) del D.M. 85/2024;
  - c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defibrillation o BLS-D).

I documenti di cui al punto 3. sopra citato, sono esibiti dall'assistente bagnanti su richiesta degli organi di vigilanza.

## 3. MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio responsabile del turno di vigilanza non deve svolgere altre attività che possano pregiudicare l'attenzione e/o decurtare il livello di efficacia del servizio svolto.

Durante i periodi di apertura delle strutture balneari, il servizio di salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità da un soggetto in buona salute ed idonea forma psico/fisica.

Egli svolge la sua attività di vigilanza:

- a) stazionando sulla postazione di cui al successivo comma 6;
  - b) in mare a bordo dell'imbarcazione di servizio armata con tutte le dotazioni previste;
  - c) stazionando sulla battigia, qualora lo richiedano temporanee esigenze di intervento al fine di garantire la sicurezza della balneazione e comunque al solo scopo di prestare assistenza/soccorso a bagnanti in difficoltà; in tale circostanza l'assistente bagnanti deve mantenere un comportamento dinamico e limitare la sua assenza dalla postazione di salvataggio al tempo strettamente necessario per la risoluzione delle singole criticità.
- Le predette modalità di vigilanza devono essere garantite anche in condizioni meteo marine avverse, qualora nel tratto di specchio acqueo da sorvegliare stia effettuando la balneazione anche un solo bagnante, indipendentemente dalle condizioni meteomarine in atto;
- d) stazionare in prossimità dell'arenile ed in luogo tale da assicurare comunque la sorveglianza e l'immediato intervento in caso di necessità e/o emergenza, quando nessun bagnante stia effettuando la balneazione;

## 4. OBBLIGHI DI RAPPORTO

L'assistente bagnanti/ bagnino di salvataggio dovrà procedere alla compilazione della "scheda di rilevazione degli incidenti" che le associazioni di categoria avranno cura di distribuire a tutti i concessionari associati e comunque reperibile presso la Capitaneria di Porto di Savona - Sezione Operativa. Le predette schede dovranno essere compilate con la supervisione del gestore dello stabilimento balneare in occasione di ogni situazione di emergenza e/o pericolo - anche soltanto presunto - che abbia comunque richiesto l'attivazione del servizio di vigilanza ai bagnanti ed inviate tempestivamente in copia alla Capitaneria di Porto di Savona - Sezione Operativa, mail: [cpsavona@mit.gov.it](mailto:cpsavona@mit.gov.it); pec: [cp-savona@pec.mit.gov.it](mailto:cp-savona@pec.mit.gov.it);

## 5. ASSENZA DELL'ASSISTENTE BAGNANTI/ BAGNINO DI SALVATAGGIO

### 5.1. PRESCRIZIONI GENERALI

L'assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato.

## 5.2. ASSENZA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora per temporanei motivi del tutto eccezionali di forza maggiore, non risulti assicurato il servizio di assistenza bagnanti, il gestore della struttura balneare assicurerà la sola destinazione ad uso elioterapico con le modalità descritte dall'art. 1 comma 2; di tale destinazione dovrà essere data immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona/Ente gestore. Il titolare dovrà attivarsi immediatamente per ristabilire il regolare servizio di assistenza bagnanti;

## 6. POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI

### 6.1. POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

La postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia ed idonea ad assicurare, da parte dell'assistente bagnanti, la visibilità di tutte le zone di mare ricadenti nel fronte mare a lui assegnato.

Tale postazione deve essere stabile e realizzata con materiali ed accorgimenti tali da non risultare pericolosa.

La postazione di salvataggio - se in numero di 1 (uno) rispetto ai limiti sopra fissati - deve essere ubicata il più possibile in posizione centrale rispetto alla struttura balneare.

Qualora il fronte mare da sorvegliare derivi dal consorzio tra più strutture balneari anche nel caso in cui risulti incluso nel consorzio un tratto di spiaggia libera o siano presenti più postazioni nella stessa struttura, le postazioni dovranno essere posizionate suddividendo il fronte mare il più possibile secondo criteri di equidistanza.

### 6.2. DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DI SALVATAGGIO

In ogni postazione di salvataggio devono essere permanentemente disponibili:

1. un binocolo;
2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, su rullo fissato saldamente al terreno o alla postazione di salvataggio;
3. un paio di pinne di misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;
4. maschera di idonea misura all'assistente ai bagnanti in servizio e snorkel;
5. un altoparlante, o in alternativa un megafono qualora l'altoparlante non sia presente o non sia facilmente utilizzabile presso la struttura balneare/il tratto di spiaggia sorvegliato;
6. una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante su entrambi i lati la scritta "SALVATAGGIO" ed il nominativo della struttura balneare (o di una delle strutture balneari facenti parte del consorzio), dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e dovrà essere di colore rosso e deve essere posizionata il più possibile nelle vicinanze della postazione e comunque a non più di metri 10 dalla stessa;

### 6.3. SALVAGENTI ANULARI

Sulla battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri dovrà essere posizionato, presso la postazione di salvataggio, almeno un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

Qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri dovrà essere, altresì, presente un salvagente anulare per ogni ulteriore tratto di 25 metri (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego.

Qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, un salvagente anulare dovrà essere posizionato all'estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio.

### 6.4. CONSISTENZA E UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI SALVATAGGIO

L'assistente bagnanti/bagnino di salvataggio valuta le più opportune modalità di intervento

nonché di impiego delle dotazioni a sua disposizione, in funzione del soccorso/assistenza da svolgere.

Ha, inoltre, facoltà di utilizzare ulteriori dotazioni di salvataggio (ad esempio: *Stand Up Paddle rescue*, *rescue-can* o *baywatch con sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri*) (sull'utilizzo delle quali sia stato adeguatamente addestrato e/o abilitato) ritenute più efficaci per portare a termine il soccorso/assistenza ovvero idonee a meglio garantire la propria incolumità individuale.

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere preventivamente autorizzati dal proprio datore di lavoro.

#### 6.5. IMPIEGO DELLA MOTO D'ACQUA

Fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'unità prevista dal precedente comma 6.2.5 quale unità di salvataggio primaria, qualora il gestore (o il consorzio laddove istituito ai sensi dell'art. 4.1 della presente ordinanza di sicurezza balneare) intenda posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Savona, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
- la moto d'acqua dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica;
- a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore munito di patente nautica, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
- durante l'uscita in mare la persona abilitata al salvamento dovrà indossare, una cintura di salvataggio nonché tutte le dotazioni previste dalla vigente normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua secondo le modalità previste dalla vigente normativa nonché da indicazioni e/o regolamenti federali;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata delle dotazioni previste dalla normativa vigente.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- - casco protettivo;
- - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- - giubbotto di salvataggio

Rientra nel prudente apprezzamento del gestore (o del consorzio) la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto, che caratterizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi etc.).

Resta comunque fermo l'obbligo per il gestore (o per il consorzio) di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego della moto d'acqua soltanto eventuale integrazione al medesimo.

La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti in mare.

#### 6.6. UTILIZZO DELLE BANDIERE

Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni struttura balneare, deve essere issata a riva su un pennone una bandiera di colore "**ROSSO**" vivo il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o

pericoloso.

Tale bandiera dovrà essere chiaramente visibile all'interno della struttura balneare quanto a posizione e dimensioni, in modo che non possa essere confusa con altre bandiere.

La situazione di pericolo in corso dovrà essere resa nota ai frequentatori della struttura balneare anche mediante utilizzo di altoparlante con ripetuti annunci in più lingue.

Detta bandiera deve essere issata anche al di fuori degli orari di apertura dello stabilimento balneare per segnalare l'assenza del servizio di salvataggio.

In presenza di forti raffiche di vento, al fine di segnalare l'obbligo di chiusura degli ombrelloni, dovrà essere issata a riva sul predetto pennone, una bandiera di colore "**GIALLO**".

Le bandiere di colore rosso e giallo potranno essere issate anche cumulativamente.

In presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, qualora il servizio di assistenza bagnanti sia attivo, dovrà essere issata una bandiera di colore "**VERDE**".

Il significato delle bandiere deve essere riportato su appositi cartelli informativi (redatti in più lingue secondo le esigenze locali), posizionati in prossimità dell'accesso allo stabilimento balneare e vicino alle postazioni di salvataggio.

Nelle spiagge libere presso le quali gli Enti Locali o l'Autorità di Sistema Portuale attivino il servizio di salvataggio, le bandiere di cui sopra dovranno essere issate in prossimità della postazione di salvamento con modalità idonee e tali a renderle prontamente visibili ai fruitori della spiaggia.

I bagnanti delle spiagge libere, ove non risulti attivato il servizio di salvataggio, faranno riferimento alle bandiere e ai messaggi provenienti dagli altoparlanti delle strutture balneari limitrofe (se presenti) per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza della balneazione.

#### 6.7. DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO

La dotazione minima dei presidi sanitari a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari, pertanto, dovrà essere così strutturata, salvo adozione di ulteriori specifiche disposizioni da parte della Regione Liguria, competente in materia di tutela della salute:

##### 1. Materiale per medicazione:

- Guanti monouso latex-free misure varie;
- Pinzette da medicazione sterili monouso;
- Disinfettante a base di Clorexidina 0,05%;
- Pacchetti di garze sterili cm. 10 x cm. 10;
- Rotoli di bende orlate da cm. 5 e cm. 10;
- Rotolo cerotto cm. 2,5 cm;
- Confezione cerotti medicati;
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;

##### 2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS:

- pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5);
- sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask);
- tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1);
- riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio;
- mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;

##### 3. Altro materiale:

- buste ghiaccio istantaneo monouso;
- coperta isoterma;
- forbici;
- laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck";

- sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Detto materiale deve essere custodito, per l'immediato utilizzo, in idoneo locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, riportante la croce rossa e l'indicazione "**punto di primo soccorso**". All'interno della struttura balneare devono essere sistemati idonei cartelli indicanti l'ubicazione di detto locale e l'itinerario per raggiungerlo.

#### 6.8. STATO DI MANUTENZIONE DELLA POSTAZIONE E DELLE DOTAZIONI

È compito del gestore/concessionario del servizio di vigilanza mantenere in perfetta efficienza le dotazioni, provvedendo ad integrare/sostituire quelle che si usurino o siano mancanti.

#### 6.9. DISCIPLINA DEGLI ARENILI AD USO ESCLUSIVO DELLE COLONIE E DELLE ATTIVITA' SIMILARI

Ferma restando l'osservanza della normativa vigente in materia, nonché delle precedenti norme della presente Ordinanza, sugli arenili asserviti a colonie balneari, "campi solari" o attività similari rivolte a minori, la vigilanza deve essere effettuata prevedendo almeno un bagnino/assistente ai bagnanti appositamente destinato alla sorveglianza ogni 25 bambini, o meno, che si trovino intenti alla balneazione; lo stesso deve avere a disposizione le attrezzature di sicurezza di cui ai precedenti punti con esclusione della postazione di salvataggio.

Le altre dotazioni di cui agli artt. 4.6.2 - 4.6.3 dovranno, comunque, essere tenute sull'arenile per un pronto utilizzo. Sarà cura di questa Autorità Marittima valutare eventuali deroghe al presente articolo a fronte di particolari motivate istanze.

#### 6.10. DISCIPLINA DEGLI ARENILI AD USO ESCLUSIVO DI CASE VACANZE E/O BAGNI DI BENEFICENZA E ATTIVITA' SIMILARI

Negli arenili destinati a strutture ricettive tipo "casa vacanze" o "bagni di beneficenza", aree in consegna ex art. 34 C.N. in uso quali strutture balneari, dovranno essere presenti, durante il periodo e l'orario di apertura, tutte le dotazioni previste dalla presente Ordinanza.

#### 6.11. PERIODI ED ORARI DI APERTURA

Le strutture di cui all'articolo 4 punti 6.9. e 6.10 non sono soggette al rispetto del periodo minimo di apertura e dell'orario minimo di balneazione, pertanto, fermo restando l'obbligo di mantenere ordinata e pulita la zona in uso, nel caso in cui il periodo e/o l'orario di balneazione sia diverso da quello sopra specificato, dovranno essere posizionati appositi cartelli indicanti sia il periodo di esercizio che l'orario di balneazione e la seguente dicitura:

**ATTENZIONE**  
**AL DI FUORI DEL PERIODO ED ORARIO SOPRAINDICATO**  
**BALNEAZIONE NON SICURA**  
**PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

#### 6.12. SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO PISCINE INTERNE A STRUTTURE BALNEARI

Per la disciplina della sicurezza della balneazione all'interno delle piscine interne a strutture balneari si fa espresso rimando alla normativa di riferimento di cui alle "linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.902 in data 18 luglio 2014 e ss.mm.ii. In ogni caso, per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.

Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.

#### 6.13. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

È facoltà dei gestori, dei Comuni e dell'Autorità di Sistema Portuale per le spiagge libere,

organizzare, ad integrazione di quanto già previsto nel presente articolo, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile munite di brevetto rilasciato da Enti autorizzati nonché della documentazione sanitaria prevista.

Per il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile si intende indissolubilmente la coppia conduttore - cane.

Ogni conduttore deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio.

E' consentita, previ accordi con i gestori delle strutture balneari e nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti competenti, presso strutture con servizio ordinario di assistenti ai bagnanti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore non inseriti nel sistema di salvamento ordinariamente previsto; in tali casi, il conduttore dovrà informare l'assistente ai bagnanti più prossimo al proprio posto della propria presenza, al duplice fine di una verifica dei titoli abilitativi, nonché di una eventuale chiamata in causa in caso di necessità.

Presso le spiagge prive del servizio di assistente ai bagnanti è consentita, nel rispetto delle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti competenti, la presenza in spiaggia di cani abilitati al salvamento accompagnati dal conduttore.

#### 6.14. COMUNICAZIONE CONTATTI

I gestori delle strutture balneari del Circondario marittimo di Savona dovranno comunicare - entro il 30 aprile di ogni anno - i nominativi ed i recapiti telefonici di immediato contatto e pronta reperibilità dei referenti per l'eventuale azione di soccorso finalizzata alla sicurezza dell'attività di balneazione e diportistica inviando all'indirizzo di posta elettronica della Guardia Costiera di Savona l'allegata scheda informativa.

### **Art. 5 – Disciplina della pesca**

#### 1. ESERCIZIO DELLA PESCA

L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea (regolamentata al successivo punto 5.2), **È VIETATO** nella fascia di mare di metri **200** dalle spiagge e di metri **100** dalle coste a picco, **durante la stagione balneare e comunque nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, dall'alba al tramonto.**

In tale periodo e nei predetti orari, inoltre, non potranno permanere all'intero della fascia riservata alla balneazione attrezzature utilizzate per la pesca.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche nei predetti orari, la sola pesca con canna o lenza purché, nel raggio di potenziale azione dell'attrezzo da pesca e comunque mai a distanza inferiore a trenta metri da esso, non siano presenti bagnanti. In caso di successivo arrivo di bagnanti, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.

Nelle zone di mare comprese nell'Area Marina Protetta denominata "Isola di Bergeggi", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, l'esercizio della pesca è disciplinato anche dal Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008.

Nelle seguenti zone di mare, antistanti coste a picco prive di spiaggia, è consentita la pesca professionale esercitata con reti da posta a circuizione o a circuizione con chiusura manuale e palangari fissi nella fascia oraria compresa **tra le 18.00 e le ore 11.00 del giorno seguente:**

- a) Capo Noli;
- b) Piani d'Invrea.

L'esercizio di tale attività di pesca è subordinato alla regolare osservanza delle seguenti condizioni:

- a) non dovrà essere presente, ad una distanza pari al doppio di quella prevista dalla normativa in vigore di disciplina delle attività subacquee (100 m), nessun operatore "subacqueo", anche se assistito da organizzazione di centro immersioni. In tale ultimo caso, la distanza minima di sicurezza sarà misurata, in assenza del previsto segnalamento, partendo dalla barca appoggio;
- b) in caso di incertezza il Comandante dell'unità dovrà evitare l'esercizio della pesca stessa;

- c) il Comandante dell'unità da pesca, pur in assenza delle fattispecie di cui alle lettere a) e b), prima di immettere in mare gli attrezzi da pesca dovrà assicurarsi che lo specchio acqueo sia sgombero da bagnanti e/o subacquei;
- d) gli attrezzi da pesca utilizzati dovranno essere segnalati regolarmente e sorvegliati dalle imbarcazioni da pesca fino al loro recupero;
- e) le unità da pesca dovranno tenere issato a riva il previsto segnalamento di nave intenta alla pesca;
- f) è vietato l'impiego di mezzi di propulsione a motore nella fascia di mare dell'ampiezza di metri 100 dalle coste a picco presenti nelle suddette località; in detta fascia di mare si dovrà quindi procedere solo a remi.

È fatto comunque obbligo al nuotatore operante nelle suddette zone di mare segnalare la propria presenza utilizzando gli stessi segnalamenti prescritti per l'attività subacquea (cioè un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a metri 300) con sagola non più lunga di metri 3 (tre).

## 2. ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA

La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **È SEMPRE VIETATA la pesca subacquea** nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti fino ad una distanza di metri 500 (cinquecento) dalla riva. In presenza di coste a picco, negli orari di balneazione (dall'alba al tramonto), la pesca subacquea è consentita anche a distanza inferiore a metri 100 dalle medesime solo in assenza di bagnanti; qualora, nel corso dell'esercizio dell'attività di pesca, sopraggiungano bagnanti, l'attività dovrà essere immediatamente interrotta.

**È VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica. Durante l'attraversamento l'asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile.

Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente.

### **Art. 6 – Corridoi di transito**

1. Le zone riservate alla balneazione di cui al precedente art. 2 comma 1, possono essere attraversate da tutti i tipi di unità a motore ed a vela (compresi gli scooter acquatici e i windsurf) a qualunque tipo di navigazione destinate, esclusivamente entro appositi corridoi di transito. L'installazione di tali corridoi è soggetta a pertinente atto amministrativo abilitativo da parte della civica Amministrazione/Autorità di Sistema Portuale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni attinenti la sicurezza della balneazione e della navigazione e dei requisiti tecnici riportati nella presente ordinanza.

Sono tenuti ad installare un corridoio di lancio:

- a) gli eventuali concessionari e gli eventuali gestori di stabilimenti balneari, qualora nello scopo della concessione figurino l'esercizio di attività di cui alle lettere b) e c);
- b) gli eventuali titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di attività di diving con supporto di unità da diporto, rimessaggio nautico, i titolari di concessioni per punti di approdo per la nautica;
- c) gli eventuali titolari di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di parti di litorale per l'esercizio di sport velici (ad es. windsurf e kitesurf) ovvero per il noleggio di surf da onda, sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino banana boat e piccoli gommoni, anche se all'interno di eventuali spazi in concessione per stabilimenti balneari.

Nelle spiagge libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

L'installazione, la determinazione del numero e la posizione dei corridoi di transito sarà rimandata

alla disciplina dei Comuni e Autorità di Sistema Portuale per quanto di rispettiva competenza sotto i profili di gestione del demanio marittimo.

I predetti corridoi, che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare, devono rispondere ai seguenti requisiti tecnici:

-larghezza (fronte mare) almeno metri 20 (venti) (diverse tipologie di corridoio di transito potranno essere eventualmente autorizzate all'occorrenza dalla Capitaneria di Porto di Savona in funzione di comprovate esigenze di carattere locale);

- lunghezza metri 200 (duecento).

2. Le strutture site sull'arenile ad uso attività nautiche diverse dalla balneazione, (noleggio, locazione, motonautica, vela, windsurf, pescatori sportivi, deposito imbarcazioni, ecc.) devono avere un corridoio di transito con larghezza pari al fronte mare previsto dal titolo demaniale se è inferiore a metri 20 (venti).

3. I corridoi di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere:

- delimitati da boette di colore giallo/arancione, una ogni 10 (dieci) metri, collegate tra loro con sagola galleggiante tarozzata. I gavitelli che indicano l'accesso al corridoio a partire dal largo devono essere muniti di una bandierina bianca per l'individuazione dell'imboccatura del corridoio;

- segnalati a riva con cartelli ben visibili indicanti il divieto di balneazione, sosta ed ancoraggio all'interno degli stessi.

4. I gestori dovranno dare comunicazione alla Capitaneria di Porto di Savona e ai predetti Enti, dell'effettiva avvenuta realizzazione dei corridoi di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il libero uso dei corridoi di transito deve essere consentito a tutti per fronteggiare situazioni di emergenza contingibili e urgenti.

#### **Art. 7 - Utilizzo dei corridoi di transito**

1. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

2. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.

3. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 2 (due) nodi, mantenendo sempre le condizioni di sicurezza.

4. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, le tavole a vela (windsurf) – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge o allontanarsi da esse utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di transito.

#### **Art. 8 – disciplina del diporto nautico-rinvio**

1.La vigente Ordinanza del Capo del Circondario in materia di diporto nautico nelle acque di giurisdizione, integra la presente Ordinanza per quanto non espressamente previsto.

#### **Art. 9 – disposizioni finali**

1. Restano valide le disposizioni emanate da questo Comando con Ordinanza n. 98/2017 in data 23.05.2017 relative ai segnalamenti a mare negli specchi acquei antistanti il Comune di Finale Ligure.

2. Il gestore di struttura balneare può utilizzare la Check List in **Allegato 3** per verificare la rispondenza in termini di attrezzature, locali e dispositivi, alla presente Ordinanza.

3. La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei gestori delle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

4. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore il 07.05.2026 sostituendo e abrogando contestualmente l'Ordinanza N°60/2024 emanata da questo Compartimento Marittimo.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni adottate dalle amministrazioni statali e/o locali competenti ed alle altre ordinanze di disciplina della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare emanate da

questa Capitaneria di porto, consultabili sul sito [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) al link "ordinanze".

6. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- dell'art. 1164 del codice della navigazione;

- degli artt. 53 e seguenti del D.lgs. 18.07.2005, n. 171 e s.m.i. (c.d. "codice della nautica da diporto");

- dell'art. 10 del d.lgs. 09.01.2012, n. 4 e s.m.i. recante norme in materia di pesca marittima.

7. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n.69/2009, mediante il sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) nella pagina dedicate alle "ordinanze", oltre al suo invio per la pubblicazione agli albi on line dei Comuni rivieraschi del Circondario marittimo di Savona e la diffusione alle Forze di polizia, comprese le Polizie locali, ivi operanti, alle locali associazioni di categoria e agli organi di stampa.

Savona, (data del protocollo)

**IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI**

Documento sottoscritto con firma digitale ai  
sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

*Firmato Digitalmente da/Signed by:*

**MATTEO LO PRESTI**

*In Data/On Date:*

mercoledì 6 maggio 2026 17:50:52



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI<sup>1</sup>**  
**(prevista dall'art. 4, comma 4)**

STRUTTURA BALNEARE	
LOCALITA'	
COMUNE	
DATA	
ORA	
LUOGO DELL'INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri _____
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune _____ Stato se straniero _____	
SESSO      ETA' M    F      _____	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (parte del corpo _____) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE	<input type="checkbox"/> ALTRO _____ _____ _____
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare) _____
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	

<sup>1</sup> La presente scheda di rilevazione degli incidenti viene adottata per la stagione balneare, ai sensi dell'Ordinanza di sicurezza balneare. Deve essere inviata nel minor tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Savona, via e-mail all'indirizzo: [cpsavona@mit.gov.it](mailto:cpsavona@mit.gov.it) oppure [so.cpsavona@mit.gov.it](mailto:so.cpsavona@mit.gov.it).



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

### CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

#### SCHEDA CENSIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE (prevista dall'art. 4, comma 6.14)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire all'ufficio in intestazione all'indirizzo e-mail : [cpsavona@mit.gov.it](mailto:cpsavona@mit.gov.it) a cura dei gestori delle strutture balneari e da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

**Stabilimento balneare denominato** \_\_\_\_\_ **Comune/località** \_\_\_\_\_

**Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società)**

Q  
U  
A  
D  
R  
O  
A

Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in via \_\_\_\_\_

Denominazione dello stabilimento balneare: \_\_\_\_\_

Colorazione degli ombrelloni: \_\_\_\_\_

Recapito telefonico di rete fissa/mobile del concessionario/gestore: \_\_\_\_\_

e-mail del gestore \_\_\_\_\_

Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima.

**Generalità dell'assistente bagnanti**

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN

VIA \_\_\_\_\_ BREVETTO RILASCIATO DA \_\_\_\_\_ IN

DATA \_\_\_\_\_ SCADENZA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ \_\_\_\_\_

Q  
U  
A  
D  
R  
O  
B

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN

VIA \_\_\_\_\_ BREVETTO RILASCIATO DA \_\_\_\_\_ IN

DATA \_\_\_\_\_ SCADENZA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN

VIA \_\_\_\_\_ BREVETTO RILASCIATO DA \_\_\_\_\_ IN

DATA \_\_\_\_\_ SCADENZA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN

VIA \_\_\_\_\_ BREVETTO RILASCIATO DA \_\_\_\_\_ IN

DATA \_\_\_\_\_ SCADENZA \_\_\_\_\_

RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ \_\_\_\_\_

**DATA**

**FIRMA DEL GESTORE/LEGALE RAPPRESENTANTE**

I sottoscritti contestualmente prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il trattamento dei predetti dati potrà essere effettuato con mezzi manuali o con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, direttamente ed esclusivamente dalla Capitaneria di porto di Savona e dagli Uffici Marittimi dipendenti al fine esclusivo di garantire l'adempimento dei compiti d'Istituto in materia di sicurezza della balneazione/navigazione.

**FIRMA DEL/DEGLI ADDETTO/I ALLA SORVEGLIANZA** \_\_\_\_\_

## CHECK LIST

## Allegato 3

<i>CARTELLONISTICA</i>	<i>ESITO</i>	
È esposta l'ordinanza della CP di Savona, del Comune E/O dell'AdSP in corso di validità?	SI	NO
Strutture aperte per Elioterapia: È esposto il cartello "attenzione - per la specifica destinazione elioterapica il complesso non dispone di servizio di salvataggio".	SI	NO
<i>PRIMO SOCCORSO</i>		
È facilmente raggiungibile la postazione di primo soccorso?	SI	NO
Sono presenti sull'arenile cartelli che indicano il primo soccorso?	SI	NO
Il locale di primo soccorso è dotato di croce rossa e indicazioni di punto di primo soccorso?	SI	NO
1. Materiale per medicazione: - Guanti monouso latex-free misure varie; - Pinzette da medicazione sterili monouso; - Disinfettante a base di Clorexidina 0,05%; - Pacchetti di garze sterili cm. 10 x cm. 10; - Rotoli di bende orlate da cm. 5 e cm. 10; - Rotolo cerotto cm. 2,5 cm; - Confezione cerotti medicati; - Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;	SI	NO
2. Materiale per rianimazione cardio-polmonare di base BLS: - pallone di ventilazione auto espansibile (AMBU) corredato di maschere facciali misure pediatriche e per adulti (1-2-3-4-5); - sistema di barriera per ventilazione bocca-bocca (tipo pocket mask); - tre bombole individuali di ossigeno terapeutico della capacità non inferiore a litri 100 (Kg 1); - riduttore di pressione per bombola ossigeno terapeutico completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto e attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale presidio; - mascherine per ossigeno terapia per adulto e pediatrica;	SI	NO
3. Altro materiale: - buste ghiaccio istantaneo monouso; - coperta isotermica; - forbici; - laccio per emorragie arteriose tipo "Esmarck"; - sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; - Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.	SI	NO
<i>SICUREZZA E SERVIZIO DI SALVATAGGIO</i>		
Zone di mare riservate alla balneazione: sono presenti gavitelli di colore rosso con targhetta identificativa delle strutture balneari di riferimento (singole e/o associate), saldamente ancorati su fondali posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa?	SI	NO
La fascia di libero transito è sgombera da ogni ostacolo e dell'ampiezza prevista?	SI	NO
Il servizio di salvataggio è garantito nei tempi e nei modi previsti?	SI	NO
Il titolare della concessione è consorziato con la struttura? (solo se positivo)	SI	NO
È presente una postazione di salvataggio ogni 80 mt di fronte mare (+5%)?	SI	NO
Il servizio di salvataggio è integrato con unità cinofile?	SI	NO
Il servizio di salvataggio è integrato con moto ad acqua tipo a tre posti con scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati?	SI	NO
La postazione di salvataggio è centrale al fronte mare ed opportunamente sopraelevata?	SI	NO
Limite acque sicure: sono presenti galleggianti di colore bianco, posizionati ad intervalli non superiori a metri 15 ed ancorati al fondo indicanti il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità)?  In alternativa	SI	NO
E' presente il cartello in più lingue con il seguente avviso: "ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE (metri 1.60) NON SEGNALATO" oppure "INESISTENTE".		
Nei pressi della postazione di salvataggio sono presenti:		
a) un binocolo efficiente?	SI	NO
b) un rullo saldamente ancorato con 200 mt. di cima galleggiante dotato di cintura o bretelle?	SI	NO

c) un paio di pinne di taglia/misura adeguata al bagnino di turno?	SI	NO
e) un altoparlante o megafono funzionante?	SI	NO
f) un'unità di salvataggio a remi di colore rosso	SI	NO
Ai lati dell'unità è riportata la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare?	SI	NO
A bordo dell'unità è presente un salvagente anulare con sagola di 25 mt e gaffa/mezzo marinaio?	SI	NO
Presenza sulla battigia, qualora il fronte mare della concessione sia uguale o inferiore a 25 metri, di un salvagente anulare posizionato presso la postazione di salvataggio con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri?	SI	NO
Presenza di un ulteriore salvagente anulare qualora il fronte mare della concessione sia superiore a 25 metri, posizionato per ogni ulteriore tratto di 25 metri (o frazione) di battigia in posizione idonea ad assicurarne il pronto e funzionale impiego?	SI	NO
Presenza, qualora la struttura balneare confini con una o due spiagge libere, di un salvagente anulare che dovrà essere posizionato all' estremo confine della concessione in modo da assicurare il funzionale e pronto impiego anche per la spiaggia libera, fermo restando il salvagente posizionato presso la postazione di salvataggio?	SI	NO
<b>DOTAZIONI PERSONALI DEL BAGNINO</b>		
indossare sempre una maglietta/canottiera/felpa di colore rosso vivo con la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile e distinguibile	SI	NO
essere dotato di fischietto professionale con tre camere indipendenti;	SI	NO
ai sensi dell'art 15 del D.M. 85/2024 essere in possesso dei seguenti certificati e brevetti in corso di validità:		
a) il certificato di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);	SI	NO
b) uno dei brevetti di salvamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f) del D.M. 85/2024;	SI	NO
c) il brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso di defibrillatore (Basic life support defibrillation o BLS).	SI	NO
<b>UTILIZZO DELLE BANDIERE</b>		
E' presente una bandiera di colore ROSSO da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione?	SI	NO
E' presente una bandiera di colore GIALLO da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando ci sono forti raffiche di vento?	SI	NO
E' presente una bandiera di colore VERDE da issare sul pennone dello stabilimento balneare quando sussistono condizioni meteorologiche favorevoli?	SI	NO
E' presente idonea cartellonistica informativa sul significato delle bandiere (redatta in più lingue) posizionata in prossimità dell'accesso dello stabilimento e vicino alla postazione di salvataggio?	SI	NO
<b>CORRIDOIO DI TRANSITO (lancio) (se presente)</b>		
E' presente un corridoio di lancio per le uscite dell'unità da diporto a motore?	SI	NO
Il corridoio di transito è autorizzato ai fini demaniali marittimi?	SI	NO
a) ha una larghezza pari a 20 mt. e una lunghezza di mt. 200? (salvo deroghe)	SI	NO
b) la fascia è delimitata da boe rosse/arancioni una ogni mt. 10?	SI	NO
c) l'entrata a mare è segnalata da bandiera bianca?	SI	NO
<b>CONTROLLO ATTIVITA' SECONDARIE operanti nella CDM (ristoranti e/o bar e/o altri soggetti, es DIVING (se presenti)</b>		
All'interno della concessione opera un soggetto terzo/secondario (ristorante/bar/diving/altri)?	SI	NO
È in possesso di autorizzazione art. 45bis cod. nav. se gestito da altro soggetto?	SI	NO